

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

21 aprile 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/713 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/714 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 14

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/715 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico)** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 21.2.2017) 21
- ★ Rettifica della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003) 22

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/712 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008, la Commissione definisce un anno di riferimento. La data di riferimento scelta da ogni Stato membro per i dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione cade in tale anno.
- (2) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 763/2008 la Commissione adotta un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per i censimenti della popolazione e delle abitazioni.
- (3) Al fine di garantire la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni condotti negli Stati membri e permettere l'elaborazione di analisi affidabili a livello dell'Unione, tale programma dovrebbe essere identico in tutti gli Stati membri.
- (4) È necessario in particolare definire il contenuto, il formato e la struttura degli ipercubi, che dovrebbero essere identici in tutti gli Stati membri, e specificare i valori speciali delle celle e le etichette che gli Stati membri possono utilizzare in questi ipercubi nonché i metadati sulle variabili.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione per l'anno di riferimento 2021.
- (6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

⁽¹⁾ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GUL 78 del 23.3.2017, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni fornite nel regolamento (CE) n. 763/2008 e le specifiche riportate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

1. per «popolazione totale» di un'area geografica ben definita si intendono tutte le persone la cui dimora abituale, quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, è situata in tale area geografica;
2. per «ipercubo» si intende una tabella multidimensionale di classificazioni contenente un valore di cella per la misura di ciascuna modalità di ogni classificazione incrociata con ciascuna modalità di qualsiasi altra classificazione utilizzata in tale ipercubo;
3. per «valore della cella» si intende l'informazione contenuta in una cella dell'ipercubo. Può trattarsi di un «valore numerico della cella» o di un «valore speciale della cella»;
4. per «valore numerico della cella» si intende un valore numerico trasmesso in una cella per fornire informazioni statistiche sull'osservazione per tale cella;
5. per «valore confidenziale della cella» si intende il valore numerico della cella che non deve essere diffuso per proteggere la riservatezza statistica dei dati, in conformità alle misure di protezione adottate dagli Stati membri per la divulgazione dai dati statistici;
6. per «valore non confidenziale della cella» si intende un valore numerico della cella che non è un valore confidenziale;
7. per «valore inaffidabile della cella» si intende un valore numerico della cella che non è affidabile in base al controllo di qualità degli Stati membri;
8. per «valore speciale della cella» si intende un simbolo trasmesso in una cella dell'ipercubo al posto di un valore numerico della cella;
9. per «etichetta» si intende un codice che può accompagnare un particolare valore della cella per descrivere una caratteristica specifica di tale valore.

Articolo 3

Data di riferimento

Ciascuno Stato membro stabilisce una data di riferimento che cade nel 2021 per i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) la data di riferimento scelta.

Articolo 4

Programma dei dati statistici

1. Il programma dei dati statistici da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021 è costituito dagli ipercubi elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri trasmettono il valore speciale della cella «non applicabile» solo nei seguenti casi:
 - a) se una cella si riferisce alla modalità «non applicabile» di almeno una classificazione; oppure
 - b) se una cella descrive un'osservazione che non esiste nello Stato membro.
3. Gli Stati membri sostituiscono qualsiasi valore confidenziale della cella con il valore speciale «non disponibile».
4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) si astiene dal divulgare qualsiasi valore inaffidabile di una cella trasmesso da tale Stato membro.

Articolo 5

Metadati sui valori delle celle

1. Gli Stati membri aggiungono, se del caso, le seguenti etichette alla cella di un ipercubo:
 - a) «confidenziale»;
 - b) «inaffidabile»;
 - c) «riveduto dopo la prima trasmissione dei dati»;
 - d) «cfr. informazioni allegate».
2. Ciascuna cella il cui valore confidenziale sia stato sostituito dal valore speciale «non disponibile» va contrassegnata con l'etichetta «confidenziale».
3. Ciascuna cella il cui valore numerico sia inaffidabile va contrassegnata con l'etichetta «inaffidabile».
4. Per ciascuna cella accompagnata da almeno uno delle etichette «inaffidabile», «riveduto dopo la prima trasmissione dei dati» o «cfr. informazioni allegate» va fornito un testo esplicativo.

Articolo 6

Metadati sulle variabili

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati sulle variabili riportati nell'allegato II.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Programma dei dati statistici (ipercubi) per l'anno di riferimento 2021

No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 1 Popolazione totale	GEO.N.	SEX.	AGE.H.	LMS.H.	HST.H.	FST.H.		
1.1		GEO.N.	SEX.	AGE.H.	LMS.H.				
1.2		GEO.N.	SEX.	AGE.H.		HST.H.			
1.3		GEO.N.	SEX.	AGE.H.			FST.H.		
1.4		GEO.N.	SEX.		LMS.H.	HST.H.			
	Gruppo 2 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	HST.H.	FST.H.	HAR.	LOC.
2.1		GEO.M.	SEX.	AGE.L.	LMS.L.		FST.H.		
2.2		GEO.M.	SEX.	AGE.L.		HST.H.		HAR.	
2.3		GEO.M.	SEX.	AGE.M.				HAR.	LOC.
	Gruppo 3 Popolazione totale	GEO.H.	SEX.	AGE.M.	HST.M.	LMS.L.			
3.1		GEO.H.	SEX.	AGE.M.					
3.2		GEO.H.	SEX.		HST.M.				
3.3		GEO.H.	SEX.			LMS.L.			
	Gruppo 4 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.H.	CAS.H.	OCC.	EDU.		
4.1		GEO.L.	SEX.	AGE.H.	CAS.H.				
4.2		GEO.L.	SEX.	AGE.H.		OCC.			
4.3		GEO.L.	SEX.	AGE.H.			EDU.		
	Gruppo 5 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.	IND.L.	SIE.	EDU.	
5.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.	IND.L.			
5.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.		SIE.		
5.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.			EDU.	
5.4		GEO.L.	SEX.	AGE.L.			SIE.	EDU.	
5.5		GEO.N.	SEX.		OCC.	IND.L.		EDU.	
5.6		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		IND.L.	SIE.		
5.7		GEO.L.	SEX.	AGE.L.		IND.L.		EDU.	
	Gruppo 6 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.	OCC.	IND.L.	SIE.	EDU.
6.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.	OCC.			
6.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.				EDU.
6.3		GEO.L.	SEX.		LPW.N.		IND.L.	SIE.	

No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 7 Popolazione totale	GEO.N.	SEX.	AGE.M.	LPW.L.	IND.L.	SIE.		
7.1		GEO.N.	SEX.	AGE.M.	LPW.L.	IND.L.			
7.2		GEO.N.	SEX.	AGE.M.	LPW.L.		SIE.		
	Gruppo 8 Popolazione totale	GEO.H.	SEX.	COC.L.	POB.L.				
8.1		GEO.H.	SEX.	COC.L.					
8.2		GEO.H.	SEX.		POB.L.				
	Gruppo 9 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	COC.L.	POB.H.	YAE.H.		
9.1		GEO.N.	SEX.	AGE.M.	COC.L.	POB.H.			
9.2		GEO.M.	SEX.	AGE.M.			YAE.H.		
9.3		GEO.M.	SEX.	AGE.M.		POB.H.			
9.4		GEO.M.	SEX.			POB.H.	YAE.H.		
	Gruppo 10 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	CAS.L.	COC.L.	POB.L.	YAT.	
10.1		GEO.M.	SEX.	AGE.M.		COC.L.		YAT.	
10.2		GEO.M.	SEX.	AGE.M.			POB.L.	YAT.	
10.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.L.	COC.L.		YAT.	
	Gruppo 11 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	COC.H.	YAE.L.			
11.1		GEO.M.	SEX.	AGE.M.	COC.H.				
11.2		GEO.M.	SEX.		COC.H.	YAE.L.			
	Gruppo 12 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	COC.M.	POB.M.	YAE.L.	SIE.	ROY.
12.1		GEO.M.	SEX.	AGE.M.			YAE.L.		ROY.
12.2		GEO.M.	SEX.	AGE.M.		POB.M.			ROY.
12.3		GEO.L.	SEX.		COC.M.	POB.M.			ROY.
12.4		GEO.L.	SEX.	AGE.M.				SIE.	ROY.
	Gruppo 13 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	COC.M.	POB.M.	YAE.H.	ROY.	HAR.
13.1		GEO.L.	SEX.			POB.M.	YAE.H.		HAR.
13.2		GEO.M.	SEX.	AGE.M.				ROY.	HAR.
13.3		GEO.M.		AGE.M.		POB.M.			HAR.
13.4		GEO.M.		AGE.M.	COC.M.				HAR.
13.5		GEO.L.			COC.M.	POB.M.	YAE.H.		

No	Totale	Classificazioni								
	Gruppo 14 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.H.	COC.L.	POB.L.	YAE.L.	ROY.	HAR.
14.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.H.	COC.L.				
14.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.H.		POB.L.			
14.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.H.			YAE.L.		
14.4		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.H.				ROY.	
14.5		GEO.L.	SEX.	AGE.L.	CAS.L.				ROY.	HAR.
	Gruppo 15 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.L.	EDU.	COC.L.	POB.L.	YAE.H.	
15.1		GEO.L.	SEX.	AGE.L.	CAS.L.	EDU.		POB.L.		
15.2		GEO.L.	SEX.		CAS.L.	EDU.			YAE.H.	
15.3		GEO.L.	SEX.		CAS.L.		COC.L.		YAE.H.	
15.4		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	CAS.L.		COC.L.	POB.L.		
	Gruppo 16 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.	COC.L.	POB.L.	YAE.L.	ROY.	
16.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.	COC.L.				
16.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.		POB.L.			
16.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.			YAE.L.		
16.4		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	OCC.				ROY.	
16.5		GEO.L.	SEX.		OCC.		POB.L.	YAE.L.		
	Gruppo 17 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	IND.H.	COC.L.	YAE.L.	ROY.		
17.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	IND.H.	COC.L.				
17.2		GEO.N.	SEX.	AGE.M.	IND.H.		YAE.L.			
17.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	IND.H.			ROY.		
	Gruppo 18 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	IND.H.	SIE.	EDU.	COC.L.	POB.L.		
18.1		GEO.L.	SEX.	IND.H.	SIE.			POB.L.		
18.2		GEO.L.	SEX.	IND.H.		EDU.		POB.L.		
18.3		GEO.L.	SEX.	IND.L.			COC.L.	POB.L.		
	Gruppo 19 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	EDU.	POB.L.	YAE.H.			
19.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	EDU.	POB.L.				
19.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	EDU.		YAE.L.			
19.3		GEO.L.	SEX.		EDU.	POB.L.	YAE.H.			
	Gruppo 20 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.	COC.L.	POB.L.			
20.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.	COC.L.				
20.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LPW.N.		POB.L.			

No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 21 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	FST.M.	HST.H.	CAS.H.	EDU.
21.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.			CAS.H.	
21.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.				EDU.
21.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		FST.M.		CAS.H.	
21.4		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		FST.M.			EDU.
21.5		GEO.L.	SEX.	AGE.M.			HST.H.	CAS.H.	
	Gruppo 22 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	HST.H.	EDU.	SIE.		
22.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	HST.H.	EDU.			
22.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	HST.H.		SIE.		
	Gruppo 23 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.	HST.L.	CAS.L.	EDU.	
23.1		GEO.N.	SEX.	AGE.M.		HST.L.	CAS.L.	EDU.	
23.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.		CAS.L.	EDU.	
	Gruppo 24 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	FST.L.	HST.M.	CAS.L.	
24.1		GEO.N.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	FST.L.		CAS.L.	
24.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.		HST.M.	CAS.L.	
	Gruppo 25 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	HST.M.	COC.L.	POB.L.	
25.1		GEO.M.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.			POB.L.	
25.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	HST.M.	COC.L.		
25.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	HST.M.		POB.L.	
	Gruppo 26 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.M.	FST.L.	HST.M.	COC.L.	POB.L.	
26.1		GEO.M.	SEX.	AGE.M.	FST.L.		COC.L.		
26.2		GEO.M.	SEX.	AGE.M.		HST.M.		POB.L.	
26.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		HST.M.	COC.L.	POB.L.	
	Gruppo 27 Popolazione totale	GEO.M.	SEX.	AGE.L.	FST.M.	HST.M.	YAE.L.		
27.1		GEO.M.	SEX.	AGE.L.	FST.M.		YAE.L.		
27.2		GEO.M.	SEX.	AGE.L.		HST.M.	YAE.L.		
	Gruppo 28 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.M.	HST.M.	ROY.		
28.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.M.		ROY.		
28.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		HST.M.	ROY.		

No	Totale	Classificazioni							
	Gruppo 29 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	FST.L.	HST.M.	CAS.L.	POB.L.
29.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.			CAS.L.	POB.L.
29.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		FST.L.		CAS.L.	POB.L.
29.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.			HST.M.	CAS.L.	POB.L.
	Gruppo 30 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.	FST.L.	HST.M.	CAS.L.	COC.L.
30.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	LMS.L.			CAS.L.	COC.L.
30.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		FST.L.		CAS.L.	COC.L.
30.3		GEO.L.	SEX.	AGE.M.			HST.M.	CAS.L.	COC.L.
	Gruppo 31 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.	HST.M.	SIE.	EDU.	POB.L.
31.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		HST.M.	SIE.		POB.L.
31.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.		SIE.		POB.L.
31.3		GEO.L.	SEX.			HST.M.		EDU.	POB.L.
	Gruppo 32 Popolazione totale	GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.	HST.M.	SIE.	EDU.	COC.L.
32.1		GEO.L.	SEX.	AGE.M.		HST.M.	SIE.		COC.L.
32.2		GEO.L.	SEX.	AGE.M.	FST.L.		SIE.		COC.L.
32.3		GEO.L.	SEX.			HST.M.		EDU.	COC.L.
	Gruppo 33 Numero totale di famiglie	GEO.M.	TPH.H.	SPH.	TSH.				
33.1		GEO.M.	TPH.H.	SPH.	TSH.				
	Gruppo 34 Numero totale di nuclei familiari	GEO.M.	TFN.H.	SFN.					
34.1		GEO.M.	TFN.H.	SFN.					
	Gruppo 35 Numero totale di famiglie	GEO.H.	TPH.L.	SPH.					
35.1		GEO.H.	TPH.L.						
35.2		GEO.H.		SPH.					
	Gruppo 36 Numero totale di nuclei familiari	GEO.H.	TFN.L.	SFN.					
36.1		GEO.H.	TFN.L.						
36.2		GEO.H.		SFN.					

No	Totale	Classificazioni							
37.1	Gruppo 37 Numero totale di abitazioni	GEO.M.	TOB.	OCS.	POC.				
		GEO.M.	TOB.	OCS.	POC.				
38.1	Gruppo 38 Numero totale di abitazioni	GEO.H.	TOB.	OCS.					
		GEO.H.	TOB.	OCS.					
39.1 39.2 39.3	Gruppo 39 Numero totale di abitazioni occupate	GEO.M.	TOB.	(UFS.o NOR)	(DFS.o DRM)	OWS.	NOC.		
		GEO.L.	TOB.			OWS.	NOC.		
		GEO.M.	TOB.	(UFS.o NOR)			NOC.		
		GEO.M.	TOB.		(DFS.o DRM)		NOC.		
40.1 40.2 40.3 40.4	Gruppo 40 Numero totale di abitazioni occupate	GEO.L.	WSS.	TOI.	BAT.	TOH.			
		GEO.L.	WSS.						
		GEO.L.		TOI.					
		GEO.L.			BAT.				
		GEO.L.				TOH.			
41.1	Gruppo 41 Numero totale di alloggi	GEO.H.	TLQ.						
		GEO.H.	TLQ.						

ALLEGATO II

Metadati sulle variabili di cui all'articolo 6

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati testuali sulle definizioni che si riferiscono alle variabili del censimento.

Per ciascuna variabile i metadati:

- citano le fonti utilizzate per rilevare i dati statistici sulla variabile,
- descrivono la metodologia utilizzata per stimare i dati sulla variabile,
- indicano i motivi di qualsiasi inaffidabilità dei dati sulla variabile.

Gli Stati membri forniscono inoltre i metadati di seguito indicati.

Dimora abituale

I metadati spiegano in che modo è stata applicata la definizione di «dimora abituale» di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare in che misura è stata indicata la residenza legale o dichiarata in sostituzione della dimora abituale, secondo il criterio dei 12 mesi, e forniscono una chiara definizione del concetto adottato per la popolazione residente.

I metadati specificano se gli studenti di livello terziario il cui domicilio durante gli studi non coincide con quello della loro famiglia sono stati considerati come aventi dimora abituale presso la loro famiglia.

I metadati indicano qualsiasi altra specificità nazionale nell'applicazione delle norme sui «casi speciali» elencati nelle specifiche tecniche per la variabile «dimora abituale» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543.

Persone senza fissa dimora

I dati sulla popolazione totale includono tutte le persone senza fissa dimora di tipo primario (persone che vivono per strada senza un riparo) e tutte le persone senza fissa dimora di tipo secondario (persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro).

I metadati indicano il numero totale delle persone senza fissa dimora. I numeri delle persone senza fissa dimora di tipo primario (persone che vivono per strada senza un riparo) e delle persone senza fissa dimora di tipo secondario (persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro) sono riportati separatamente nei casi in cui tale distinzione è possibile.

È necessario fornire una descrizione della metodologia e delle fonti di dati utilizzate per ottenere i dati sulle persone senza fissa dimora.

Stato civile de jure/convivenze registrate

I metadati indicano la base giuridica vigente nello Stato membro per quanto concerne i matrimoni tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso, l'età minima per il matrimonio, le convivenze registrate di persone di sesso diverso e dello stesso sesso e la possibilità di divorzio o di separazione legale.

Variabili economiche

I metadati indicano qualsiasi specificità nazionale nell'applicazione delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «condizione professionale o non professionale» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543. I metadati indicano se la condizione professionale o non professionale è stata determinata sulla base di registri e, in tal caso, riportano le relative definizioni utilizzate in tali registri.

I metadati precisano l'età minima per esercitare un'attività economica fissata a livello nazionale e la relativa base giuridica.

Se il censimento effettuato nello Stato membro individua persone che svolgono più di un lavoro, i metadati descrivono il metodo utilizzato per determinare il loro lavoro principale (ad esempio in base al tempo trascorso al lavoro o al reddito percepito).

I metadati indicano qualsiasi specificità nazionale nell'applicazione delle norme elencate nelle specifiche tecniche per la variabile «posizione nella professione» nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543. Se il censimento effettuato nello Stato membro individua persone che sono sia datori di lavoro sia lavoratori dipendenti, i metadati descrivono il metodo utilizzato per classificarli in una delle due modalità.

Paese/luogo di nascita

Nei censimenti per i quali le informazioni sul paese di nascita, raccolte in base ai confini internazionali esistenti al momento del censimento, sono incomplete o inesistenti, i metadati indicano la metodologia utilizzata per ripartire le persone nella classificazione della variabile «paese/luogo di nascita».

I metadati specificano se l'informazione sul luogo in cui è avvenuta la nascita è stata utilizzata invece del luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita.

Paese di cittadinanza

Per i paesi in cui una parte della popolazione è costituita da persone che sono «non cittadini riconosciuti» (cioè persone che non sono né cittadini di un paese né apolidi e che esercitano alcuni ma non tutti i diritti e i doveri associati alla cittadinanza), i metadati forniscono le informazioni pertinenti.

Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

Se il censimento effettuato nello Stato membro raccoglie informazioni sulla variabile «luogo di dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo attuale», i metadati descrivono qualsiasi metodologia utilizzata per determinare il luogo di dimora abituale un anno prima del censimento.

Variabili sulle famiglie e sui nuclei familiari

I metadati specificano se il censimento effettuato nello Stato membro applica il concetto di «gestione condivisa (*housekeeping*)» o di «alloggio di famiglia (*household-dwelling*)» per individuare le famiglie. I metadati descrivono il metodo utilizzato per costruire famiglie e nuclei familiari.

I metadati indicano il modo in cui sono stabilite le relazioni tra i componenti di una famiglia (ad esempio la matrice delle relazioni; la relazione con la persona di riferimento). Quando questi dati sono estratti da registri amministrativi, va precisato se le informazioni sulle relazioni tra i componenti della famiglia e del nucleo familiare sono registrate in fonti amministrative e sono ottenute direttamente da tali fonti o se si basano su un modello statistico.

Tipo di proprietà

I metadati spiegano e forniscono esempi dei tipi di proprietà secondo le leggi o i costumi nazionali in materia di proprietà che sono stati classificati nella modalità «abitazioni con altri tipi di proprietà».

Superficie utile e/o numero di vani delle unità abitative, densità abitativa

I metadati indicano, a seconda del caso, quale dei due concetti «superficie utile» o «numero di stanze» è stato applicato, nonché la definizione adottata per la corrispondente misura della densità abitativa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/713 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	260,5
	MA	103,1
	TR	118,6
	ZZ	160,7
0707 00 05	MA	79,4
	TR	154,7
	ZZ	117,1
0709 93 10	MA	78,6
	TR	144,9
	ZZ	111,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	59,5
	IL	80,6
	MA	48,4
	TR	71,4
	ZZ	65,0
0805 50 10	AR	68,9
	TR	67,2
	ZZ	68,1
0808 10 80	AR	96,7
	BR	116,2
	CL	111,4
	CN	147,6
	NZ	157,3
	ZA	114,6
	ZZ	124,0
0808 30 90	AR	163,2
	CL	170,8
	CN	79,8
	ZA	132,8
	ZZ	136,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/714 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'ottava gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 18 aprile 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/715 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 20).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GUL 152 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 150 del 9.6.2012, pag. 68).

⁽⁷⁾ GUL 182 del 2.7.1992, pag. 1.

- (8) Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. Dal momento che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
- (10) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.
- (5) Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004. Dal momento che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante le sanzioni pecuniarie irrogabili ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al tredicesimo comma del testo introduttivo, dopo le parole «del comitato per i medicinali orfani» è inserito il seguente testo:

«, del comitato pediatrico».

⁽¹⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

2. Ai punti 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).»

3. Il testo di adattamento del punto 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

4. Il testo del punto 15zj (Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32007 R 0658**: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10), modificato da:

— **32012 R 0488**: Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68), rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

5. Dopo il punto 15zo (Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«15zp. **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1), modificato da:

— **32006 R 1902**: Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) L'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, non è subordinata a un'autorizzazione del medicinale in Liechtenstein.
- b) Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

Articolo 2

Il testo del punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0469**: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Il paragrafo 5 non si applica agli Stati EFTA.

7. Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.»

b) All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Una domanda di proroga di un certificato può essere accolta in uno Stato EFTA unicamente quando il certificato scade meno di sei mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA in questione. Nei casi in cui il certificato scade prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo tanto all'entrata in vigore nello Stato EFTA interessato quanto alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

4. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, nei casi in cui un certificato scade prima dei sette mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga del certificato è depositata non più tardi di un mese dopo la data di entrata in vigore del regolamento nello Stato EFTA interessato. In tali casi, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

5. Una domanda di proroga di un certificato presentata a norma dei paragrafi 3 e 4 non impedisce ad un terzo che, tra la scadenza del certificato e la pubblicazione della domanda di proroga del certificato, abbia in buona fede utilizzato commercialmente l'invenzione o effettuato seri preparativi a tal fine, di continuare a farlo.»

c) Considerata l'Unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento.»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1901/2006, (CE) n. 1902/2006, (CE) n. 469/2009 e del regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43 del 21 febbraio 2017)

Pagina 257, punto 2.1. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini:

anziché:

«10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.»
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	

leggasi:

«10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.».

Pagina 277, punto 4.13.1. Tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre:

anziché:

«Rimozione degli effluenti di allevamento mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno:	I nastri trasportatori sono posti sotto le gabbie per la rimozione degli effluenti di allevamento. La frequenza della rimozione può essere settimanale (se con essiccazione ad aria forzata) o superiore (senza essiccazione ad aria forzata). Il nastro di raccolta può essere ventilato per essiccare gli effluenti di allevamento. Si può utilizzare anche l'essiccazione ad aria forzata a mezzo di ventola sui nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.»
— una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure	
— due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	

leggasi:

«Tecnica	Descrizione
Rimozione degli effluenti di allevamento mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno:	I nastri trasportatori sono posti sotto le gabbie per la rimozione degli effluenti di allevamento. La frequenza della rimozione può essere settimanale (se con essiccazione ad aria forzata) o superiore (senza essiccazione ad aria forzata). Il nastro di raccolta può essere ventilato per essiccare gli effluenti di allevamento. Si può utilizzare anche l'essiccazione ad aria forzata a mezzo di ventola sui nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.».
— una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure	
— due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	

**Rettifica della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41 del 14 febbraio 2003)

Pagina 28, articolo 2, punto 1, lettera f):

anziché: «f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);»

leggasi: «f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti di interesse culturale e gli edifici nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT